

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 169/05

(Approvato dal Consiglio nella seduta del 27 Settembre 2005)

Art. 1

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, secondo quanto previsto dal D.P.R. 169/05.

Art. 2

Procedure di voto

Il seggio elettorale dispone del seguente materiale per le operazioni di voto:

- schede stampate predisposte per l'indicazione dei nominativi, con numero di righe corrispondente a quello dei Consiglieri da eleggere;
- urna elettorale, sigillata dal presidente del seggio centrale;
- due copie dell'Albo a stampa;
- elenco dei candidati, suddiviso nelle sezioni A e B;
- registro elettorale con pagine numerate;
- registro dei verbali delle operazioni di voto;
- penne a sfera, materiale di cancelleria e per la sigillatura dell'urna alla chiusura di ciascun turno di votazione;
- tavoli e sedie con postazioni di voto adeguatamente distanziate tra loro;
- armadio con serratura a chiave per la conservazione del materiale e dei registri elettorali durante gli orari di chiusura del seggio.

La sigillatura dell'urna vuota è eseguita dal presidente del seggio all'inizio della prima, della seconda e della terza votazione.

Prima dell'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto di ciascuna giornata o di ciascun turno di votazione i componenti del seggio si riuniscono per le seguenti operazioni preliminari:

- apertura del seggio e prelievo del materiale e dei registri elettorali dall'armadio;
- nomina del presidente di turno, che tra i presenti è assunta, di norma e in ordine di precedenza: dal presidente del seggio, dal vicepresidente, dal segretario, dallo scrutatore che abbia maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di parità, maggiore anzianità anagrafica; all'apertura del seggio per l'inizio delle operazioni di voto di ciascuna delle tre votazioni è presente il presidente del seggio, che vidima un numero di schede presumibilmente sufficiente per l'intera votazione apponendovi una sigla; ove occorra, nel corso delle votazioni, il presidente di turno integra le schede vidimate, annotandone il numero nel registro elettorale;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate, risultanti dalle annotazioni riportate nel registro dei verbali, sottoscritte dai componenti del seggio nella precedente giornata o nel precedente turno di votazione;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora d'inizio della votazione,
- cognomi, nomi e firme dei componenti del seggio in turno, nonché l'esito della verifica delle schede e quanto altro eventualmente rilevato in merito alla regolarità del materiale elettorale;
- dissigillatura dell'urna elettorale.

Le operazioni di voto hanno inizio all'ora stabilita nel calendario delle votazioni per ciascuna giornata o per ciascun turno di votazione.

Durante le operazioni di voto il riconoscimento dell'elettore è eseguito da uno dei tre componenti del seggio, che verifica la validità del documento d'identità, ove non conosca personalmente l'iscritto, quindi annota sul registro elettorale data, ora, cognome, nome e numero d'iscrizione all'Albo dell'elettore e gli consegna la scheda per la votazione e una penna a sfera.

L'elettore compila la scheda in segreto, in una delle apposite postazioni di voto, scrivendo nome e cognome di uno o più candidati che intende votare e, in caso di omonimia, anche il numero d'iscrizione all'Albo. Dopo avere compilato la scheda, l'elettore la chiude e si presenta allo scrutatore, che ne verifica l'integrità e l'assenza di qualsiasi segno di riconoscimento esterno e l'annulla, ove la scheda presenti segni di deterioramento, scritte o qualsiasi altro segno di riconoscimento. L'elettore può chiedere l'annullamento della scheda, ove sia incorso in errore nella compilazione. In caso di annullamento della scheda, all'elettore è consegnata una nuova scheda per la votazione.

Dopo avere espresso il voto l'elettore depone la scheda nell'urna e, prima di allontanarsi dal seggio, firma il registro elettorale, a fianco dell'annotazione del proprio nome e cognome eseguita dallo scrutatore.

Qualora l'elettore ometta o rifiuti di firmare il registro elettorale, almeno due scrutatori attestano che l'iscritto da loro riconosciuto ha votato. Uno dei due scrutatori appone infine un contrassegno a fianco del nominativo dell'iscritto che ha votato, su una copia dell'Albo a stampa.

La chiusura delle operazioni della giornata o del turno di votazione avviene all'ora stabilita nel calendario delle votazioni. A tale ora un componente del seggio chiuderà la porta del locale e potranno votare ancora soltanto gli elettori che si troveranno all'interno del seggio.

Dopo la chiusura delle operazioni di voto i componenti del seggio eseguono le seguenti operazioni conclusive:

- sigillatura dell'urna elettorale con strisce di carta incollate e firmate sui lembi;
- conteggio delle schede vidimate disponibili per la votazione e verifica del loro numero, in rapporto al numero degli elettori che hanno già votato e a quello delle schede annullate;
- compilazione del registro dei verbali, nel quale sono riportati data ed ora di chiusura della votazione, nomi, cognomi e firme dei componenti del seggio in turno, numero complessivo di elettori che hanno già votato, eventuali schede annullate durante il turno di votazione, numero residuo di schede vidimate disponibili per la votazione e numero complessivo di schede annullate, nonché attestazione della regolarità dello svolgimento delle votazioni, o eventuali rilievi in merito;
- chiusura del materiale e dei registri elettorali nell'armadio con chiavi, che uno dei componenti del seggio consegnerà personalmente ad uno dei componenti del seggio del giorno o del turno di votazione successivi.

Il presidente in turno del seggio comunica immediatamente al Presidente o al Segretario del Consiglio in carica eventuali irregolarità rilevate ed annotate nel registro dei verbali, all'inizio o alla chiusura delle operazioni di voto, per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Art. 3

Chiusura delle votazioni e scrutinio

La prima votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto del secondo giorno di votazione, o dell'ultimo turno del secondo giorno di votazione, alla presenza del presidente del seggio nominato dal Consiglio in carica nella riunione d'indizione delle elezioni, che dichiara chiusa la votazione.

Se dal registro elettorale risulta raggiunto il quorum previsto dalla Legge, il presidente del seggio esegue, con altri due componenti, la chiusura del seggio nei modi previsti dal precedente art. 2 e dà inizio allo scrutinio alle ore 09,00 del giorno successivo, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione.

Se il quorum non risulta raggiunto, il presidente sigilla in un plico per l'archiviazione le schede votate e convoca la seconda votazione per il giorno feriale successivo, dandone immediata comunicazione agli iscritti tramite pubblicazione nel sito web dell'Ordine.

La seconda votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno o dell'ultimo turno di apertura del seggio stabilito nel calendario dell'elezione. Le operazioni conclusive si svolgono con le stesse modalità seguite per la prima votazione.

La terza votazione termina alla chiusura delle operazioni di voto dell'ultimo giorno o dell'ultimo turno di apertura del seggio stabilito nel calendario dell'elezione alla presenza del presidente del seggio, che dichiara chiusa la votazione. Il presidente chiude quindi il seggio con le modalità previste dal precedente art. 2 e dà inizio allo scrutinio alle ore 09,00 del giorno successivo, assistito da almeno due scrutatori per tutta la durata di tale operazione.

Art. 4

Validità delle schede

Si considera valida la scheda nella quale l'elettore ha scritto, con penna a sfera, nome e cognome di uno o più candidati, fino alla concorrenza del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo. Nel solo caso che non vi siano candidati sufficiente per la Sezione A o per la Sezione B, si considera come candidato eleggibile qualsiasi iscritto alla Sezione per la quale non sono state presentate candidature sufficienti.

Ove la scheda contenga un numero di nomi e cognomi di candidati superiore a quello dei rappresentanti da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo, oppure nominativi diversi da quelli dei candidati ovvero incompleti, la scheda è considerata valida. In tali casi i voti sono attribuiti ai nominativi dei candidati indicati dall'elettore, nell'ordine, a partire dalla prima riga prestampata della scheda, fino alla concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo. I nominativi dei candidati indicati in esubero o di non candidati o i nominativi incompleti sono considerati non apposti.

In caso di omonimie tra i candidati, non sono attribuiti i voti espressi senza indicare il numero d'iscrizione all'Albo che distingue il candidato dal candidato omonimo.

Non si considera valida la scheda nella quale l'elettore abbia scritto:

- con matita o qualsiasi altro mezzo di scrittura, diverso da penna a sfera;
- parole, frasi o segni grafici di qualsiasi tipo, diversi da nomi e cognomi;
- la propria firma.

Non si considerano valide le schede contenenti cancellature eseguite a penna o in qualsiasi altro modo.

Art. 5

Proclamazione dei risultati

Al termine dello scrutinio il presidente del seggio centrale proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione:

- al Ministero della Giustizia;
- al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Successivamente il presidente del seggio centrale, assistito da almeno due scrutatori, sigilla in un plico le schede valide e in plichi distinti le schede annullate durante la votazione, le schede nulle e quelle inutilizzate. Consegna quindi al Presidente del Consiglio in carica i plichi con le schede, i registri e tutto il restante materiale elettorale ricevuto per lo svolgimento dell'elezione e cessa dalle proprie funzioni, insieme a tutti i componenti del seggio.

Il Presidente del Consiglio in carica provvede quindi alla comunicazione dei risultati dell'elezione a tutti gli iscritti e agli Enti locali e nazionali destinatari d'obbligo della comunicazione o comunque interessati.

Art. 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine ed è diffuso mediante pubblicazione nel sito web, nella bacheca e presso i locali del seggio.